

LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2007 N. 1 – ART. 4 – COMMI N. 22 – 23 – 24 - 25

22. A decorrere dall'anno 2007 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi finalizzati all'erogazione, in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro, nonché in favore dei soggetti audiolesi, delle prestazioni assistenziali individuate negli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale.

23. Le domande per il contributo di cui al comma 22 sono presentate entro il 30 settembre di ogni anno alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

24. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate, annualmente, le quote da destinare alle prestazioni in favore dei soggetti audiolesi e in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro.

25. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4779 del documento tecnico allegato ai bilanci medesim